

# REGOLAMENTO

## PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI IN MODALITÀ TELEMATICA

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

**VISTO** il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

**VISTO** il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell'autonomia scolastica;

**VISTA** la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

**VISTO** il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

**VISTA** la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

**VISTO** il D.L. 30 luglio 2020, n. 83, Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020;

**VISTO** il Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020;

**VISTI** i Regolamenti interni per il funzionamento degli OO.CC.

**CONSIDERATE** le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito scolastico e l'avvio in sicurezza dell'anno scolastico 2020/21 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali;

**CONSIDERATA** l'esigenza di regolamentare il funzionamento degli Organi Collegiali e delle relative articolazioni (OO.CC.) in modalità telematica

### DELIBERA

l'approvazione del presente Regolamento di Istituto per il funzionamento degli OO.CC. in modalità telematica.

#### **Art. 1 – Ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento in modalità telematica o parzialmente telematica delle riunioni degli OO.CC. dell'Istituto *Serafino Riva* di Sarnico.
2. Le riunioni di cui al presente regolamento si svolgono in ottemperanza delle disposizioni normative in situazioni di emergenza e in tutte le situazioni ordinarie in cui sia necessario agevolare la partecipazione di tutti i componenti.

#### **Art. 2 – Definizione**

1. Per “riunioni in modalità telematica” si intendono le sedute degli OO.CC. di cui all’art.1 alle quali tutti i componenti partecipano a distanza.
2. Per “riunioni in modalità parzialmente telematica” si intendono le sedute degli O.CC. per le quali è prevista la possibilità che uno o più componenti partecipino a distanza.

### **Art. 3 – Requisiti tecnici minimi**

1. La partecipazione a distanza alle riunioni degli OO.CC. presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale e il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti.
2. Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono consentire a tutti i partecipanti alla riunione di:
  - visionare gli atti della riunione
  - intervenire nella discussione
  - scambiarsi documenti
  - votare
  - approvare il verbale.
3. Sono considerate tecnologie idonee: teleconferenza, videoconferenza, posta elettronica, chat, applicazioni che consentono la votazione online ed altri strumenti approvati dal Presidente dell’Organo stesso.

### **Art. 4 – Materie oggetto di deliberazione**

1. La riunione in modalità telematica o parzialmente telematica può essere utilizzata dagli OO.CC. per deliberare su tutte le materie di propria competenza.
2. Nell’ipotesi di votazioni a scrutinio segreto deve essere assicurata la riservatezza del voto con idonei strumenti informatici.

### **Art. 5 – Convocazione**

1. Le modalità, i tempi e i contenuti delle convocazioni delle riunioni degli OO.CC. in modalità telematica e parzialmente telematica coincidono con quelli delle riunioni ordinarie in presenza.

### **Art. 6 – Svolgimento delle sedute**

1. Per la validità delle riunioni in modalità telematica e parzialmente telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per le adunanze ordinarie.
2. In caso di problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento contemporaneo di tutti i partecipanti, l’assemblea è valida se il numero legale è garantito, considerando assenti giustificati i componenti impossibilitati a collegarsi in videoconferenza. Se il numero legale non è garantito, la seduta deve essere temporaneamente sospesa o rinviata ad altra data.
3. Le votazioni avvengono tramite idonei strumenti digitali online.
4. Qualora, durante una votazione, si manifestino problemi di connessione e non sia possibile ripristinare in tempi brevi il collegamento con parte dei componenti,

- nel caso in cui permanga il numero legale per garantire la validità della seduta, il Presidente ripete la votazione e i componenti non collegati in videoconferenza per problemi tecnici sono considerati assenti giustificati;
  - nel caso in cui il numero legale necessario a garantire la validità della seduta venga a mancare, il Presidente può stabilire l'organizzazione delle operazioni di voto tramite posta elettronica o altri strumenti idonei, purché le stesse si svolgano entro il termine previsto nella convocazione della seduta.
5. Durante la seduta, tutti i componenti, tranne il Presidente, mantengono i microfoni spenti. La richiesta di intervento al Presidente viene formulata attraverso la chat. Le videocamere, di norma spente, possono essere accese durante gli interventi.

#### **Art. 7 – Verbale di seduta**

1. Della riunione telematica dell'Organo Collegiale viene redatto apposito verbale, secondo le modalità consuete nelle riunioni ordinarie.
2. Il verbale della riunione telematica, firmato dal Presidente e dal Segretario, è trasmesso, tramite posta elettronica in formato \*.PDF a tutti i componenti dell'Organo Collegiale per l'esplicita approvazione.
3. Ai soli fini della verbalizzazione è consentita la registrazione delle sedute telematiche che si svolgono in modalità audio/video. Tale registrazione viene cancellata a seguito dell'approvazione del verbale della seduta telematica.

#### **Art. 8 – Disposizioni finali**

1. Il regolamento così deliberato entra in vigore a partire dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale.